Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 12 del 16 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3122**.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Agnetti Giuseppe di Federico, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Agnetti Giuseppe di Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Agnetti Giuseppe di Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 10.91.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 106. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Agnetti Giuseppe di Federico, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Pioppo	4/A	2	d	Seminativo irriguo	2ª	10	91	96	7.370,75

Il terreno sopradescritto confina :

Nord : con restante proprietà Agnetti Giuseppe ;
Est : con restante proprietà Agnetti Giuseppe ;
Sud : con la strada vicinale della Fasanara ;
Ovest : con la proprietà Pastore Ruggero.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.542.908,75 (duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentootto e centesimi settantacinque) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3123.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bellelli Ernesto-Massimino fu Enrico, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Bellelli Ernesto-Massimino fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Bellelli Ernesto-Massimino fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 193.29.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bellelli Ernesto-Massimino fu Enrico, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Procuzzi	11	20	—	Seminativo	3ª	21	76	42	6.746,90
Id.	12	8	—	Id.	2ª	8	11	51	5.071,93
Id.	12	24	—	Id.	2ª	6	24	50	3.903,12
Id.	12	25	—	Id.	1ª	10	53	25	8.162,69
Id.	12	36	—	Id.	2ª	15	36	55	9.603,43
Id.	12	64		Id.	2ª	11	76	80	7.355,00
Id.	12	18	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	12	1	b	Seminativo	2ª	14	17	30	4.393,64
Id.	12	19	b	Id.	2ª	40	83	93	25.524,57
				Totali		128	81	06	70.761,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con restante proprietà Bellelli Ernesto-Massimino;

Sud-Est: con restante proprietà Bellelli Ernesto-Massimino;

Sud-Ovest: con proprietà Fondi Rustici;

Nord-Ovest: con proprietà Fondi Rustici.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
La Pila	13	4	—	Abbeveratoio unito al n. 5	—	0	28	16	176,00
Id.	13	5	—	Seminativo con abbeveratoio n. 4	2ª	64	20	40	40.127,50
				Totali		64	48	56	40.303,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con strada comunale Feudo;

Sud-Est: con proprietà Agnetti Gioacchino;

Sud: con restante proprietà Bellelli barone Ernesto-Massimino;

Nord-Ovest: con proprietà Scaramella Carmine; Matteo e Luigi.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo.	128	81	06	70.761,28
2° Corpo.	64	48	56	40.303,50
In complesso	193	29	62	111.064,78

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 35.252.884,25 (trentacinquemilioniduecentocinquantaduemilaottocento-ottanquattro e cent. 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3124**.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Pasquale fu Simone, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di De Luca Pasquale fu Simone, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di De Luca Pasquale fu Simone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 31.58.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Luca Pasquale fu Simone, in comune di Pontecagnano-Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Torrente Rialto.	12	30	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	64	25	125,29
Id.	12	40	—	Seminativo irriguo	2ª	7	80	40	8.584,40
Id.	12	45	—	Id.	3ª	9	48	20	6.874,45
Id.	12	75	—	Incolto sterile.	—	0	20	85	—
Id.	12	74	b	Seminativo irriguo	2ª	3	68	99	4.058,89
					Totali	21	82	69	19.643,03

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est: con le particelle 44-78-77-39 del foglio 12;

Sud-Est: col canale di bonifica;

Sud-Ovest: con la strada di bonifica;

Nord-Ovest: con il Torrente Rialto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Torrente Rialto.	12	16	b	Frutteto	2ª	9	76	02	28.304,62

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-Est: con il canale di bonifica;

Sud-Est: con la strada di bonifica;

Sud-Ovest: con la restante proprietà De Luca Pasquale;

Nord-Ovest: con il canale di bonifica.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo.	21	82	69	19.643,03
2° Corpo.	9	76	02	28.304,62
In complesso	31	58	71	47.947,65

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.645.065,85 (tredicimilioniseicentoquarantacinquemilasessantacinque e 85 centesimi), salvo determinazione definitiva a norma dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3125.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Diana Giovanni fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Diana Giovanni fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Diana Giovanni fu Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), della superficie di ettari 67.61.38, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 45.06.49, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazone dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 22.54.89.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Diana Giovanni fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria di Pagliara di Vincenzotto.	47	34	—	Pascolo	Un.	0	22	42	73,99
	47	26	—	Seminativo	3ª	13	47	73	4.582,28
	47	24	a	Id.	3ª	3	62	57	1.232,74
	47	56	—	Pascolo.	Un.	0	35	86	118,34
	47	25	a	Seminativo	3ª	27	37	91	9.308,89
				Totali		45	06	49	15.316,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col Lagno Vecchio;

Est: con le particelle 62-83 ed altre del foglio 1 del Comune di Casal di Principe mediante strada campestre;

Sud: con la strada di Bonifica (particella 40 dello stesso foglio);

Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.667.970,45 (cinquemilioniseicentosessantasettemilanovecentosettanta e centesimi 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 851.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Diana Giovanni fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria di Pagliara di Vincenzotto	47	24	b	Seminativo	3ª	3	08	81	1.049,95
	47	25	b	Id.	3ª	15	26	00	5.188,40
	47	32	—	Pascolo.	Un.	0	85	30	281,49
	47	19	b	Seminativo	3ª	3	34	78	1.138,25
				Totali		22	54	89	7.658,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col Lagno Vecchio;

Est: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Giovanni;

Sud: con la strada di Bonifica (particella 40 dello stesso foglio);

Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Giovanni.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3126.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Fortunato fu Francesco, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 18 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Farina Fortunato fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Farina Fortunato fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 62.74.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 111. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Fortunato fu Francesco, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell''Ente Opera Nazionale per i Combatteni - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 magio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Tempa delle Graste.	46	3	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
	46	156	—	Seminativo irriguo.	2ª	57	51	06	38.819,65
	46	16	—	Prato	3ª	1	17	45	340,61
	46	59	—	Id.	3ª	2	08	66	605,11
	38	241	—	Aia unita al n. 242	—	0	00	96	—
	38	242	—	Prato	3ª	1	95	51	566,98
					Totali	62	74	44	40.332,35

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con le particelle 37, 38, 43, 44 del foglio 46;
Sud-Est: con le particelle 18, 58, 67, 60, 56, 15 del foglio 46;
Sud-Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Farina Fortunato mediante fosso;
Nord-Ovest: con la strada vicinale S. Lucia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.900.279 (quattordicimilioninovecentomiladuecentosettantanove), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3127.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Fortunato fu Francesco, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Farina Fortunato fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Farina Fortunato fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 1.43.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Fortunato fu Francesco, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Tempa delle Graste	15/A	55	—	Uliveto.	3ª	0	15	80	106,65
	15/A	27	b	Id.	3ª	0	65	55	442,46
	15/A	82	b	Id.	3ª	0	62	34	420,79
					Totali	1	43	69	969,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la rimanente proprietà dello stesso Farina Fortunato;
Sud-Est: con la rimanente proprietà dello stesso Farina Fortunato;
Nord-Ovest: con la proprietà di Moscatelli Elisa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 290.970 (duecentonovantamilanovecentosettanta), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3128**.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Gennaro fu Francesco, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Farina Gennaro, fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Farina Gennaro fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 20.83.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Gennaro fu Francesco, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar		centiare	Lire
Bosco Grande	39	29	—	Seminativo irriguo.	2a	10	44	37	7.049,50
	39	27	—	Id.	2a	4	78	88	3.232,42
	39	23	b	Id.	2a	5	59	81	3.778,70
				Totali		20	83	06	14.060,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale del Bosco;
Est: con la restante proprietà Farina Gennaro e canale di bonifica;
Sud-Est: con canale di bonifica;
Ovest: con le particelle 19, 21, 28, 40 del foglio 38.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.202.429,40 (cinquemilioniduecentoduemilaquattrocentoventinove e cent. quaranta) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3129**.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fienga Ernesto fu Francesco, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841; 18 maggio 1951, n. 333: 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fienga Ernesto fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fienga Ernesto fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di ettari 6.84.65, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 5.19.77, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per

i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.64.86.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fienga Ernesto fu Francesco, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Verdesca	5/B	83	—	Seminativo irriguo	2ª	0	16	76	125,70
	5/B	84	—	Id.	2ª	3	51	46	2.635,95
	5/B	43	c	Frutteto	3ª	1	51	55	2.348,99
					Totali	5	19	77	5.110,64

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Scaramella Matteo;
Nord-Est: con strada consortile Bellizzi Piccola;
Sud-Est: con canale di bonifica e con restante proprietà Fienga Ernesto;
Nord-Ovest: con restante proprietà Fienga Ernesto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.631.913,05 (unmilioneseicentotrentunomilanovecentotredici e centesimi cinque) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fienga Ernesto fu Francesco, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo da gravare di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, numero 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Verdesca	5/B	43	b	Frutteto	3ª	1	64	86	2.555,32

Il sopradescritto terreno confina

Nord-Est: con la restante proprietà Fienga Ernesto;

Sud-Est: con la restante proprietà Fienga Ernesto;

Sud-Ovest con la restante proprietà Fienga Ernesto;

Nord-Ovest: con la proprietà Scaramella Matteo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3130.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pastore Maria fu Carmine, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pastore Maria fu Carmine, per i terreni ricadenti del comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della lege 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pastore Maria fu Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 200.85.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 114. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pastore Maria fu Carmine, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1950, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Porta di ferro	13/A	1	—	Seminativo irriguo	2a	6	53	75	4.412,81
Id.	13/A	2	—	Id.	2a	22	27	00	15.032,25
Id.	13/A	3	—	Id.	2a	30	54	10	20.615,17
Id.	13/A	4	b	Id.	2a	10	20	00	6.885,00
Id.	13/A	27	—	Id.	2a	11	87	06	8.012,65
Id.	13/A	31	—	Id.	2a	7	80	19	5.266,28
Id.	13/A	5	—	Id.	2a	32	65	92	22.044,96
Id.	12/A	16	—	Id.	2a	1	08	07	729,47
Id.	12/A	17	—	Id.	2a	0	97	37	657,25
Id.	12/A	18	—	Id.	2a	1	05	35	711,11
Id.	12/A	20	—	Id.	2a	1	09	34	738,04
Id.	12/A	21	—	Id.	2a	1	10	14	743,44
Id.	12/A	22	—	Id.	2a	1	05	35	711,11
Id.	12/A	23	—	Id.	2a	1	06	47	718,67
Id.	12/A	24	—	Id.	2a	1	60	47	1.084,10
Id.	12/A	25	—	Id.	2a	3	35	51	2.264,69
Id.	12/A	26	—	Id.	2a	1	09	81	741,22
Id.	12/A	30	—	Id.	2a	1	07	58	726,16
Id.	12/A	37	—	Id.	2a	1	07	59	726,23
Id.	12/A	38	—	Id.	2a	1	05	67	713,27
Id.	12/A	39	—	Aia unita al n. 38	—	0	02	08	—
Id.	13/A	6	a	Seminativo irriguo.	2a	36	52	93	24.657,27
Id.	13/A	21	b	Pascolo cespugliato	3a	2	13	52	192,16
Id.	13/A	24	c	Seminativo irriguo.	2a	4	39	60	2.967,30
Id.	13/A	22	c	Prato	3a	11	84	17	3.434,09
Id.	12/A	10	—	Seminativo irriguo.	2a	6	27	58	4.236,16
Id.	12/A	19	—	Id.	2a	1	08	54	732,65
					Totali	200	85	16	129.753,51

I terreni sopradescritti confinano

Nord con proprietà Pastore Ruggiero;

Est. con la strada vicinale Tufarello e con la restante proprietà di Pastore Maria;

Sud. con la strada vicinale S. Lucia e con la restante proprietà di Pastore Maria;

Ovest con la proprietà S. A. B. e Moscatelli Elisa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 44.891.879,70 (quarantaquattromilioniottocentonovantunomilaottocentosettantanove e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3131.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli-Strongoli Emilia di Luigi, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli-Strongoli Emilia di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli-Strongoli Emilia di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 32.99.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatelli-Strongoli Emilia di Luigi maritata Ferrara, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno) trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Castellaccio	2/A	7	b	Uliveto	2ª	31	12	85	25.680,99
Id.	2/A	22	—	Seminativo	2ª	1	86	67	746,68
				Totali		32	99	52	26.427.67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà Pignatelli-Strongoli Emilia;

Est: con la restante proprietà Pignatelli-Strongoli Emilia;

Sud: con la restante proprietà Pignatelli-Strongoli Emilia e con la proprietà Ferrara-Pignatelli Vincenzo;

Ovest: con la strada provinciale del Tusciano e particelle 19 e 141 del foglio 2/A.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.720.025,30 (settemilionisettecentoventimilaventicinque e cent. 30) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3132.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Roberto, fu Oreste, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 13 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Riccardi Roberto, fu Oreste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 4.21.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro preponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 116. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Barizzo	61	52	—	Bosco alto fusto	Un.	1	80	00	117,01
Id.	61	54	—	Prato	1a	2	41	60	1.328,80
					Totale	4	21	60	1.445,81

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col Fiume Sele;
Est: con la restante proprietà di Ricciardi Roberto;
Sud: con la restante proprietà di Ricciardi Roberto;
Nord-Ovest: col Fiume Sele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 524.297,40 (lire cinquecentoventiquattromiladuecentonovantasette e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3133.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Roberto, fu Oreste, per i terreni ricadenti nei comuni di Capaccio e di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra relativo al comune di Capaccio (provincia di Salerno) e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Roberto fu Oreste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), della superficie di ettari 499.58.55, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 343.54.64, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 156.03.91.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Barizzo	3	23	—	Seminativo	2ª	6	67	70	4.173,12
Id.	3	26	—	Id.	1ª	6	97	63	5.406,63
Id.	3	27	—	Fabbricato rurale	—	0	04	58	—
Id.	3	29	—	Seminativo	2ª	25	90	13	16.188,31
Id.	3	35	—	Id.	3ª	15	92	46	4.936,63
Id.	3	36	—	Id.	2ª	6	78	54	4.240,87
Id.	3	37	b	Pascolo.	2ª	3	39	26	916,01
Id.	3	38	—	Pascolo cespugliato	3ª	10	53	55	1.264,26
Id.	3	39	—	Abbeveratoio unito al n. 40	—	0	00	84	—
Id.	3	40	—	Seminativo arborato	2ª	7	35	57	4.965,05
Id.	3	41	—	Seminativo	2ª	19	08	86	11.930,37
Id.	3	42	—	Id.	3ª	10	08	85	3.127,44
Id.	3	48	—	Pascolo cespugliato	3ª	4	80	75	576,90
Id.	3	49	—	Seminativo	3ª	0	36	41	112,87
Id.	3	50	—	Pascolo.	1ª	2	78	28	1.307,92
Id.	3	52	—	Pascolo cespugliato	1ª	2	99	90	1.109,63
Id.	3	54	—	Seminativo	1ª	27	13	00	18.312,75
Id.	3	51	—	Id.	1ª	42	20	35	28.487,36
Id.	3	66	—	Fabbricato rurale	—	0	58	40	—
Id.	1	1	—	Seminativo	2ª	24	58	35	15.364,68
Id.	1	2	—	Pascolo cespugliato	3ª	7	40	57	888,68
Id.	2	8	—	Seminativo	1ª	17	19	86	13.328,91
Id.	2	9	—	Id.	1ª	5	60	60	4.340,00
Id.	2	35	—	Id.	1ª	93	87	60	72.753,90
				Totale 1° Corpo		342	32	04	213.732,29

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà di Ricciardi Emilio e con la strada Battipaglia-Rutino;

Est: con la proprietà della Società Fondi Rustici;

Sud: con la proprietà della Società Fondi Rustici;

Ovest: col Fiume Sele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Barizzo	4	27	—	Seminativo	3ª	1	22	60	380,08

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada provinciale Barizzo;

Est: con la proprietà di Capozzoli Rizzi Giovanni;

Sud: con la proprietà di Capozzoli Rizzi Giovanni;

Ovest: con la proprietà di Ricciardi Emilio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo.	342	32	04	213.732,29
2° Corpo.	1	22	60	380,08
Totale complessivo	343	54	64	214.112,37

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 66.080.964,40 (sessantaseimilioniottantamilanovecentosessantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il Terzo Residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE etrari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Barizzo	2	2	—	Seminativo	1ª	39	25	07	30.419,29
Id.	2	6	—	Pascolo cespugliato	3ª	3	29	60	395,52
Id.	2	3	—	Seminativo	1ª	12	88	48	9.985,72
Id.	2	4	—	Id.	1ª	24	76	33	19.191,56
Id.	2	7	—	Pascolo.	1ª	0	29	78	139,97
Id.	2	22	b	Seminativo	1ª	18	04	62	13.935,34
Id.	3	33		Id.	1ª	0	49	00	379,75
Id.	3	53	—	Id.	1ª	4	46	38	3.459,45
Id.	3	3	—	Id.	1ª	3	36	53	2.608,11
Id.	3	7	—	Fabbricato rurale	—	1	30	46	—
Id.	3	30	b	Seminativo	2ª	17	58	93	10.993,33
Id.	3	34	—	Id.	2ª	22	65	63	14.160,18
Id.	3	37	a	Pascolo.	2ª	7	63	10	2.060,36
				Totali		156	03	91	107.779,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord col Fiume Sele e con la restante proprietà Ricciardi Roberto;
Est. con la restante proprietà Ricciardi Roberto e Fiume Sele;
Sud con la restante proprietà di Ricciardi Roberto;
Ovest: con la restante proprietà Ricciardi Roberto e Fiume Sele.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3134.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salati-Iannitti Giovanni fu Angelo, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Salati-Iannitti Giovanni fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel pia-

no particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Salati-Iannitti Giovanni fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), della superficie di ettari 590.69.48, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 401.77.73. sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 188.91.75.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salati Iannitti Giovanni fu Angelo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combatttenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cannitiello	56	1	a	Seminativo irriguo.	3ª	52	52	96	28.891,28
Id.	56	1	d	Id.	3ª	19	00	00	10.450,00
Id.	56	1	e	Id.	3ª	0	26	00	143,00
Id.	57	18	—	Seminativo	4ª	0	18	90	47,25
Id.	56	33	a	Seminativo irriguo.	3ª	57	94	70	31.870,85
Id.	56	33	b	Id.	3ª	10	80	00	5.940,00
Id.	56	34	—	Id.	3ª	2	79	30	1.536,15
Id.	56	11	a	Seminativo	3ª	0	11	00	34,10
Id.	56	11	b	Id.	3ª	0	17	90	55,49
Id.	56	37	—	Id.	3ª	70	46	50	21.844,15
Id.	56	35	—	Seminativo irriguo.	3ª	38	96	62	21.431,41
Id.	56	38	—	Seminativo	3ª	10	92	90	3.387,99
Id.	56	36	—	Seminativo irriguo.	3ª	53	15	00	29.232,50
Id.	56	2	—	Id.	3ª	0	01	00	5,50

Segue ALLEGATO N. 1

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cupone	55	26	b	Seminativo irriguo	2ª	2	11	08	1.477,54
Id.	55	69	b	Id.	2ª	1	65	56	1.158,91
Id.	55	31	d	Id.	2ª	0	12	80	89,60
Id.	55	72	—	Id.	2ª	0	09	28	64,96
Id.	55	27	—	Fabbricato rurale	—	0	00	92	—
Id.	55	70	—	Pascolo.	2ª	4	86	62	1.313,87
Id.	55	35	a	Seminativo irriguo.	2ª	0	77	10	539,70
Id.	55	33	b	Seminativo	2ª	0	07	26	45,37
Id.	55	28	b	Pascolo.	2ª	0	05	76	15,55
Id.	55	71	—	Seminativo irriguo.	2ª	2	21	20	1.548,40
Id.	55	73	—	Id.	2ª	1	93	60	1.355,20
Id.	55	74	b	Id.	2ª	37	37	81	26.164,66
Id.	55	48	—	Id.	2ª	5	90	00	4.130,00
Id.	55	77	—	Id.	2ª	1	18	50	829,50
Id.	55	28	a	Pascolo.	2ª	0	06	88	18,58
Id.	55	33	a	Seminativo	2ª	1	10	60	691,25
Id.	55	34	—	Bosco ceduo	Un.	1	63	88	90,13
Id.	55	81	—	Seminativo irriguo.	2ª	10	80	05	7.560,35
Id.	55	78	b	Id.	2ª	12	39	29	8.675,08
Id.	55	48	h	Id.	2ª	0	06	76	47,32
				Totali . . .		401	77	73	210.685,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà Salati-Iannitti Giovanni e con le particelle 14 e 17 del foglio 57;
Est: con la strada comunale Cilentana e con le particelle 3, 4, 5, 12, 14, 42, 50, 19, 51, 25 del foglio 57;
Sud: con la strada vicinale Cannitello e con le particelle 10, 20 del foglio 56;
Ovest: con il Fosso Acqua del Fiumarello, con la ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria, con strada prov. Battipaglia-Rutino e con restante proprietà Salati-Iannitti Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 78.693.670,70 (settantaottomilioniseicentonovantatremilaseicentosettanta e cent. 70) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salati-Ianitti Giovanni fu Angelo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Capazzo	34	21	—	Seminativo irriguo.	3ª	21	81	67	11.999,18
Id.	34	22	—	Id.	2ª	9	08	47	6.359,29
Id.	34	23	—	Pascolo.	2ª	1	48	86	401,92
Id.	34	45	—	Id.	3ª	0	38	68	21,27
Id.	34	46	—	Incolto produttivo	Un.	1	59	07	20,68
Id.	34	29	—	Pascolo.	2ª	34	44	88	9.301,18
Id.	34	32	—	Seminativo	4ª	5	10	89	1.277,23
Cupone	55	6	—	Incolto produttivo.	Un.	0	22	46	2,92
Id.	55	47	—	Seminativo irriguo.	3ª	11	71	75	6.444,63
Id.	55	11	—	Id.	2ª	15	60	50	10.923,50
Id.	55	13	—	Incolto produttivo.	Un.	0	60	33	7,84
Id.	55	12	—	Id.	Un.	0	22	06	2,87
Id.	55	10	—	Seminativo irriguo	2ª	3	93	60	2.755,20
Id.	55	9	—	Id.	2ª	0	43	36	324,52
Id.	55	39	—	Id.	2ª	1	02	30	716,10
Id.	55	40	—	Id.	2ª	12	47	11	8.729,77
Id.	55	25	—	Incolto produttivo.	Un.	2	97	14	38,63
Id.	55	24	a	Seminativo irriguo.	2ª	41	39	55	28.976,85

Segue ALLEGATO N. 2

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cupone	55	24	b	Seminativo irriguo	2ª	0	20	42	142,94
Id.	55	26	a	Id.	2ª	10	10	52	7.073,66
Id.	55	31	—	Id.	2ª	0	12	72	89,04
Id.	55	31	b	Id.	2ª	0	34	14	238,98
Id.	55	69	a	Id.	2ª	2	39	91	1.679,38
Id.	55	74	c	Id.	2ª	10	98	50	7.689,51
Id.	55	41	—	Id.	3ª	0	22	86	125,73
				Totali		188	91	75	105.342,82

I terreni sopradescritti confinano

Nord : con la strada comunale Cupone e con proprietà Soc. Agricola Industrialé Meridionale e con la strada comunale Principe;
Est : con il Fosso Capo di Fiume, particella 33 del foglio 34, Fosso Acqua Fiumarello, e restante proprietà Salati-Iannitti Giovanni;
Sud : restante proprietà Salati-Iannitti Giovanni e Fosso Capo di Fiume;
Ovest : ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria, strada comunale Principe e restante proprietà Salati-Iannitti Giovanni.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3135.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terterreni di proprietà di Zezza Livia fu Carlo maritata D'Andria, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 2 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimeno di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 13 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), della superficie di ettari 20.91.35, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 12.08.92, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, conpetente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel-

l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.82.43.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunqae spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 119. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Macchia Noveta	27	72	b	Seminativo irriguo.	2a	8	83	37	5.962,75
Id.	27	84	—	Frutteto	2a	2	19	20	3.397,60
Id.	27	85	—	Agrumeto.	3a	1	06	35	2.552,40
				Totali		12	08	92	11.912,75

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Canale principale d'irrigazione del Sele:
Est: con la restante proprietà Zezza Livia;
Sud: col Torrente Telegro;
Ovest: con la particella 75 del foglio 27.

L'indennità di espropriazione offerta è di lire 3.821.253,50 (tremilioniottocentoventunomiladuecentocinquantatre e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettar	are	centiare	Lire
Macchia Noveta	27	72	a	Seminativo irriguo.	2a	6	34	28	4.281,39
Id.	27	81	b	Id.	2a	2	48	15	1.674,99
				Totali		8	82	43	5.956,38

I terreni sopradescritti confinano
Nord: con Canale principale d'irrigazione e con la particella 30 del foglio 27;
Est: con restante proprietà Zezza Livia e con la particella 73 del foglio 27;
Sud: con Torrente Telegro e con restante proprietà Zezza Livia;
Ovest: con particella 40 del foglio 27 e con restante proprietà Zezza Livia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Prezzo: L. 150 — Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.